

SPETTABILE
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA
LOMBARDIA
Via Manin, 25
20121 MILANO

Milano, lì 7 gennaio 2016
Prot. 010116

Raccomandata A.R.

* * *

RICHIESTA DI PARERE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212

* * *

La ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI (di seguito anche l'“Istante” o la “ANA”) con sede in Milano (MI), Via Val d'Intelvi, n. 3 Codice Fiscale e Partita Iva n. 80202930154, in persona del proprio Segretario Nazionale CANOVI CORRADO nato a NOVARA, il 09/10/1961, codice fiscale CNVCRD61R09F952S, domiciliato per la carica presso la sede della ANA,

PREMESSO CHE

- l'Istante è una associazione che riunisce gli operatori che svolgono professionalmente ed in via predominante e costante attività svolte alla correzione delle deficienze uditive degli audiolesi, mediante protesi acustiche e/o che svolgano commercio di presidi che proteggono l'udito dal rumore;
- gli aderenti all'ANA sono tipicamente strutturati come negozi che vendono protesi acustiche ed i relativi accessori;
- Il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 ha introdotto, a decorrere dal 2015 ed in via sperimentale, la possibilità per la Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, di rendere disponibile telematicamente entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente;
- L'articolo 3 del predetto decreto (Trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti) prevede, al comma 3 che “*Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende*

ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria”.

- L'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha demandato al Ministero dell'economia e delle Finanze l'adozione di un decreto atto a definire i parametri della Tessera sanitaria (TS) da distribuire a tutti i titolari di codice fiscale, con il fine, fra l'altro, di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure appropriatezza delle prescrizioni.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 disciplina le regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
- Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015 indica i dati che il sistema Tessera sanitaria mette a disposizione della Agenzia delle Entrate per la compilazione della Dichiarazione Precompilata e le relative modalità di accesso e consultazione.

Tutto ciò considerato e premesso, l'Istante, *ut supra*, rappresentata e domiciliata, propone con il presente atto formale

ISTANZA DI INTERPELLO

a Codesto Spettabile Ufficio, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e del relativo regolamento contenuto nel decreto del Ministero delle Finanze del 26 Aprile 2001 n. 209, sull'esatta interpretazione **dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 175 del 2014, in particolare con riferimento alla tipologia dei soggetti tenuti agli adempimenti di comunicazione all'Agenzia delle Entrate ivi previsti.**

Il quesito è, pertanto, volto a comprendere se le associate ANA, (che svolgono l'attività sia in forma societaria, sia in forma di ditta individuale), che hanno come attività la compravendita di apparecchi acustici (generalmente codice ATECO 477400 – commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati) siano o meno incluse nelle previsioni dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 e quindi soggette all'obbligo di comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria.

L'obiettivo condizione di incertezza nella quale versa l'Istante origina dalla previsione fra i soggetti inclusi dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 delle “strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica” e degli “altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari” e dalla inclusione nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015 dei dispositivi medici con marcatura CE (gli apparecchi acustici rientrano fra i dispositivi medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997) fra le spese da comunicare tramite il servizio Tessera sanitaria. L'Istante ritiene che le sue associate manchino del requisito soggettivo per essere incluse nella lista degli obbligati all'invio dei dati al sistema Tessera sanitaria, come sarà dettagliatamente esplicitato nel successivo paragrafo.

I. INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL QUESITO

I.1 La normativa di riferimento

I.1.1 Il terzo comma dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 175 del 2014 fornisce la lista dei soggetti obbligati ad inviare al sistema Tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 al fine della loro messa a disposizione della Agenzia delle entrate.

I.1.2 Il quarto comma dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 175 del 2014 prevede che un Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze individui i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

I.1.3 Fra i soggetti obbligati alla comunicazione, tralasciando quelli fra i quali evidentemente gli associati ANA non possono essere inclusi (quali, ad esempio, aziende ospedaliere, farmacie, odontoiatri), vi sono due categorie che generano incertezza: le “strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica” e gli “altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari”

I.1.4 Con riferimento alla prima categoria (“strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica”), si sottolinea come la stessa vada definita mediante il collegamento alla categoria immediatamente seguente: “altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei

servizi sanitari”. L’utilizzo dell’aggettivo “altri” crea un collegamento tra la prima e la seconda categoria, per cui anche le (“strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica”) devono essere accreditate. Tale soluzione risulta ulteriormente confermata qualora si consideri che il requisito dell’accreditamento comporta, in una certa misura, l’inclusione della struttura accreditata all’interno del Servizio Sanitario Nazionale in senso ampio. Ovviamente sulla base della normativa vigente in tema di accreditamento nessuno degli associati ANA è, né potrebbe esserlo, accreditato al Servizio Sanitario Nazionale.

I.1.5 Con riferimento alla seconda categoria “altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari”, si rimarca, come già indicato al punto che precede, che gli associati ANA non sono soggetti accreditati per l’erogazione di servizi sanitari, ma operano in forza delle usuali leggi sul commercio.

II. LA SOLUZIONE PROPOSTA

II.1 Sulla base di quanto esposto, si ritiene che le associate ANA non rientrino fra i soggetti elencati nel comma 3 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 175 del 2014 e quindi non siano soggette alla comunicazione al sistema Tessera sanitaria dei dati delle prestazioni erogate nel 2015. Tutto ciò premesso e considerato,

CHIEDE

di poter ottenere, quanto prima, una motivata risposta e, in particolare, che Codesta Spettabile Agenzia delle Entrate, Voglia confermare la legittimità della soluzione interpretativa prospettata dalla Istante.

Per eventuali chiarimenti si invita l’Agenzia delle Entrate a contattare i seguenti recapiti:

- Dott. Corrado Canovi – indirizzo e-mail ccanovi@tin.it, telefono 02/47996053 – e PEC ana@pec.it

Con osservanza,

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Corrado Canovi
